

IUS
ECCLESIAE

«Ius Ecclesiae» è la Rivista della Facoltà di Diritto Canonico
della Pontificia Università della Santa Croce.

*

Direttore (Editor): Joaquín Llobell

Comitato editoriale (Editorial Board): Eduardo Baura, Javier Canosa, Carlos J. Errázuriz M.,
Jesús Miñambres (Segretario).

Comitato scientifico (Advisory Board): Luis Navarro (Decano della Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università della Santa Croce), Nicolás Álvarez de las Asturias (Università "San Dámaso", Madrid), Juan Ignacio Arrieta (Segretario del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi), Geraldina Boni (Università di Bologna), Vincenzo Buonomo (Pontificia Università Lateranense), Ernest Caparros (Emerito all'Università di Ottawa), Louis-Léon Christians (Università Cattolica di Louvain-la-Neuve), Orazio Condorelli (Università di Catania), Giuseppe Dalla Torre (Libera Università Maria Ss.ma Assunta di Roma), Gaetano Lo Castro (Emerito all'Università La Sapienza di Roma), Jorge Otaduy (Università di Navarra), Francisca Pérez-Madrid (Università Centrale di Barcellona), Helmuth Pree (Università di Monaco di Baviera), Carlos Salinas (Università Cattolica di Valparaiso, Cile), Ilaria Zuanazzi (Università di Torino).

Indexes and Databases: ATLA Catholic Periodical and Literature Index® (CPLI®); «Ius Ecclesiae» is indexed in Canon Law Abstracts (<http://abstracts.clsghi.org/index.html>); Dialnet. Universidad de la Rioja: <http://dialnet.unirioja.es/>; Gruppo Italiano Docenti Diritto Canonico. Bibliografia canonistica: <http://www.giddc.org/bibliokeyword.asp>; Istituto Martín de Azpilcueta dell'Università di Navarra: <http://www.unav.es/ima/basesdatos/studia.html>;

Osservatorio delle libertà e istituzioni religiose (OLIR): www.olir.it/.

Vedi alla fine della Rivista le Indicazioni per i collaboratori.

*

Via dei Farnesi 82, I 00186 Roma,
tel. +39 06 68164500, fax +39 06 68164600, iusecc@pusc.it

*

Nihil obstat: J.T. Martín de Agar

Imprimatur: Vicariato di Roma
Roma, 12 dicembre 2015

Autorizzazione del Tribunale di Pisa n. 29 del 3 luglio 2007.

ISSN 1120-6462

ISSN ELETTRONICO 1972-5671

Rivista associata all'Unione Stampa Periodica Italiana.



*

Le opinioni espresse negli articoli pubblicati in questa rivista rispecchiano unicamente
il pensiero degli autori.

IUS ECCLESIAE

RIVISTA INTERNAZIONALE
DI DIRITTO CANONICO

VOL. XXVII · N. 3 · 2015

PONTIFICIA UNIVERSITÀ DELLA SANTA CROCE

FABRIZIO SERRA EDITORE

PISA · ROMA

Rivista quadrimestrale

★

Amministrazione e abbonamenti

FABRIZIO SERRA EDITORE S.r.l.

Casella postale n. 1, Succursale n. 8, I 56123 Pisa, fse@libraweb.net

Uffici di Pisa: Via Santa Bibbiana 28, I 56127 Pisa,
tel. +39 050 542332, fax +39 050 574888, fse@libraweb.net

Uffici di Roma: Via Carlo Emanuele I 48, I 00185 Roma,
tel. +39 06 70493456, fax +39 06 70476605, fse.roma@libraweb.net

★

I prezzi ufficiali di abbonamento cartaceo e/o Online sono consultabili
presso il sito Internet della casa editrice www.libraweb.net

*Print and/or Online official subscription rates are available
at Publisher's web-site www.libraweb.net.*

I pagamenti possono essere effettuati tramite versamento su c.c.p. n. 17154550
o tramite carta di credito (*American Express, Visa, Eurocard, Mastercard*).

★

A norma del codice civile italiano, è vietata la riproduzione, totale o parziale
(compresi estratti, ecc.), di questa pubblicazione in qualsiasi forma e versione
(comprese bozze, ecc.), originale o derivata, e con qualsiasi mezzo a stampa o internet
(compresi siti web personali e istituzionali, academia.edu, ecc.), elettronico, digitale,
meccanico, per mezzo di fotocopie, pdf, microfilm, film, scanner o altro,
senza il permesso scritto della casa editrice.

*Under Italian civil law this publication cannot be reproduced, wholly or in part
(included offprints, etc.), in any form (included proofs, etc.), original or derived, or by any means:
print, internet (included personal and institutional web sites, academia.edu, etc.), electronic,
digital, mechanical, including photocopy, pdf, microfilm, film, scanner or any other medium,
without permission in writing from the publisher.*

Proprietà riservata · All rights reserved

© Copyright 2015 by Fabrizio Serra editore, Pisa · Roma.

*Fabrizio Serra editore incorporates the Imprints Accademia editoriale,
Edizioni dell'Ateneo, Fabrizio Serra editore, Giardini editori e stampatori in Pisa,
Gruppo editoriale internazionale and Istituti editoriali e poligrafici internazionali.*

★

www.libraweb.net

Stampato in Italia · Printed in Italy

SOMMARIO

DOTTRINA

- E. BAURA, *Il vescovo e la vita consacrata nella diocesi* 531
J. JAMIN, *Il foro personale del romano pontefice per i capi di stato* 555
J. MIÑAMBRES, *La responsabilità canonica degli amministratori dei beni della Chiesa* 577
S. TESTA BAPPENHEIM, *I simboli religiosi in Europa e negli Stati Uniti* 595

GIURISPRUDENZA

- SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNAURA APOSTOLICA – Decreto del Prefetto (Burke) in Congresso, *Iurium*, 11 gennaio 2013 (con nota di J. LLOBELL, *Note minime sulla distinzione fra l'«atto amministrativo» e l'«atto “non amministrativo” dell'Amministrazione»*) 619
SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNAURA APOSTOLICA – Decreto del Prefetto (Burke) in Congresso, *Della rimozione o cessazione dall'ufficio di parroco*, 27 novembre 2010 632
SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNAURA APOSTOLICA – Decreto del Segretario (Daneels), *Della rimozione o cessazione dall'ufficio di parroco*, 26 maggio 2010 634
SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNAURA APOSTOLICA – Decreto del Prefetto (Burke) in Congresso, *Della perdita dell'ufficio in applicazione del can. 186*, 20 gennaio 2012 637
SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNAURA APOSTOLICA – Decreto del Segretario (Daneels), *Della perdita dell'ufficio in applicazione del can. 186*, 15 luglio 2011 640
SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNAURA APOSTOLICA – Decreto del Prefetto (Burke) in Congresso, *Della perdita dell'ufficio di parroco*, 27 febbraio 2014 (con note, per questi cinque ultimi decreti, di J. CANOSA, *La rilevanza ecclesiale della certezza del diritto* e di F. PUIG, *Stabilità e continuità del titolare dell'ufficio parrocchiale*) 643

RASSEGNA DI BIBLIOGRAFIA

Note bibliografiche

- C. CARDIA, *Libertà religiosa e occidente* (a proposito del libro di J.-P. SCHOUPPE, *La dimension institutionnelle de la liberté de religion dans la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l'Homme*) 663
B. ESPOSITO, *A proposito del recente libro del card. Antonelli sulla crisi del*

- matrimonio e l'eucarestia* (E. ANTONELLI, *Crisi del Matrimonio & Eucarestia*) 677

Recensioni

- L. BIANCALANI, *Il pensiero antropologico di Giovanni Paolo II ed i canoni 1095-1096: prospettive di pastorale familiare* (M.F. Nogara) 687
- P. GHERRI, *Introduzione al diritto amministrativo canonico. Fondamenti* (M. Rivella) 690
- GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (a cura di), *Il diritto nel mistero della Chiesa. IV: Prassi amministrativa e procedure speciali* (J. Canosa) 693
- A. PEREGO (a cura di), *La Chiesa Cattolica: la questione della sovranità* (M. del Pozzo) 696
- A.P. TAVANI, *Fede e consenso matrimoniale* (H. Franceschi) 699
- E. TEJERO, *El evangelio de la casa y de la familia* (R. Basta) 703

DOCUMENTI

Atti di Papa Francesco

- Lettera Apostolica in forma di Motu proprio del Sommo Pontefice Francesco per l'Istituzione della Segreteria per la Comunicazione, 27 giugno 2015* (con nota di F. PUIG, *Istituzione della Segreteria per la Comunicazione*) 707

Legislazione particolare

- ITALIA. DIOCESI DI MILANO, *Decreto di costituzione dell'«Ufficio diocesano per l'accoglienza dei fedeli separati»*, 6 maggio 2015, (con nota di M. MOSCONI, *Il nuovo «Ufficio diocesano per l'accoglienza dei fedeli separati» dell'Arcidiocesi di Milano*) 711

1. SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNETURA APOSTOLICA – Decreto del Prefetto (Burke) in Congresso, *Della rimozione o cessazione dall'ufficio di parroco* (Rev.do N. – Congregazione per il Clero) – Prot. N. 43915/10 CA [contenzioso amministrativo], 27 novembre 2010.*

**Parroco nominato per un tempo determinato – Scadenza del termine stabilito – Titolarità precaria dell'ufficio di parroco
Processo amministrativo – Rigetto fin dall'inizio del ricorso – Assenza di fondamento – Insussistenza**

IL parroco nominato per un periodo di tempo stabilito ai sensi del can. 522, scaduto il termine, rimane nell'ufficio in modo soltanto precario, per cui basta che l'Ecc.mo Vescovo gli notifichi che non è più parroco perché venga effettuata la sua cessazione (cf. can. 186) senza violare la legge, per cui il ricorso davanti alla Segnetura deve essere rigettato.

DECRETUM

Exc.mus Episcopus X die 23 decembris 2009 Rev.do N., parochus unionis parochiarum in loco v.d. Y notificavit eius amotionem ab illo officio a die 3 ianuarii 2010 effectum habentem.

Frustra emendatione decreti petita, Rev.dus N. per Rev.dum suum Advocatum Procuratorem die 8 februarii 2010 adversus amotionem a paroecia recursum hierarchicum interposuit apud Congregationem pro Clericis, quae eum autem die 18 martii 2010 reiecit.

Litteris tandem diei 1 aprilis 2010 Rev.dus N. ad H.S.T. provocavit. Inspectis actis et audito Rev.do Promotore Iustitiae Substituto, decreto diei 26 maii 2010 Exc.mus H.S.T. Secretarius recursum in limine reiecit ob manifestum defectum praesuppositi.

Die 8 iunii 2010 Rev.dus N. recursum apud H.S.T. Praefectum contra de-

DECRETO

Il 23 dicembre 2009 l'Ecc.mo Vescovo X notificò al Rev.do N., parroco dell'Unione parrocchiale del luogo conosciuto come Y, la rimozione da tale ufficio con effetto a partire dal 3 gennaio 2010.

Dopo aver chiesto invano la correzione del decreto, l'8 febbraio 2010, il Rev.do N., tramite il suo Rev.do Avvocato-Procuratore, propose, contro la rimozione dalla parrocchia, ricorso gerarchico presso la Congregazione per il Clero, che tuttavia lo rigettò in data 18 marzo 2010.

Infine, con lettera del 1° aprile 2010, il Rev.do N. ricorse a Q.S.T. [questo Supremo Tribunale]. Esaminati gli atti e sentito il Promotore di Giustizia Sostituto, con decreto del 26 maggio 2010 l'Ecc.mo Segretario di Q.S.T. [questo Supremo Tribunale] rigettò il ricorso per manifesto difetto di presupposto.

L'8 giugno 2010 il Rev.do N. propose ricorso davanti al Prefetto di Q.S.T.

* [Decretum Congressus] Prot. N. 43915/10 CA, *Cessationis officii parochi vel amotionis a paroecia* (Rev.dus N. — Congregatio pro Clericis).

cisionem Exc.mi Secretarii interposuit.

Re rite discussa inter Cl.mos Patronos et Rev.dum Promotorem Iustitiae Substitutum,

**SUPREMUM SIGNATURAE
APOSTOLICAE TRIBUNAL**

Perspecto argumento quo impugnatum Exc.mi Secretarii decretum nititur, id est precarietà officii parochi nominati ad tempus;

Viso memoriali Cl.mae Patronae, quae motivo reiectionis re vera haud adversata est;

Cum proinde recursus adversus Exc.mi H.S.T. Secretarii decretum diei 26 maii 2010 procul dubio omni fundamento careat;

Viso art. 83, § 1 H.S.T. *Legis propriae*;

Re sedulo examini subiecta in Congresso, die 27 novembris 2010 coram infra-scripto Praefecto habito,
decrevit:

Confirmandum esse et facto confirmari decretum Exc.mi H.S.T. Secretarii diei 26 maii 2010, quo recursus reiciebatur ob manifestum defectum praesuppositi.

Pro expensis processualibus retinetur cautio in arca H.S.T. deposita. Partes suo quaeque Patrono congruum solvant honorarium.

Et notificetur omnibus quorum interest, ad omnes iuris effectus.

Datum Romae, e sede Supremi Signaturae Apostolicae Tribunalis, die 27 novembris 2010

Raimundus Leo Card. BURKE
Praefectus

✠ Franciscus DANEELS, o.praem.
Secretarius

[questo Supremo Tribunale] avverso la decisione dell'Ecc.mo Segretario.

Dopo che la questione è stata ritualmente discussa tra i Ch.mi Patroni ed il Rev.do Promotore di Giustizia Sostituto,

**IL SUPREMO TRIBUNALE
DELLA SEGNETURA APOSTOLICA**

Considerata la ragione che motiva il decreto del Ecc.mo Segretario, vale a dire, la precarietà dell'ufficio del parroco nominato per un tempo determinato;

Visto il memoriale della Chiar.ma Patrona, la quale non ha veramente contestato il motivo del rigetto;

Di conseguenza, quindi, il ricorso contro il decreto del Segretario di Q.S.T. [questo Supremo Tribunale] del 26 maggio 2010, è carente senza dubbio di qualsiasi fondamento;

Visto l'art. 83, § 1 della *Legge propria* di Q.S.T. [Questo Supremo Tribunale];

Esaminata attentamente la questione nel Congresso il 27 novembre 2010, innanzi al sottoscritto Prefetto,
ha decretato:

Deve essere confermato e di fatto si conferma il decreto dell'Ecc.mo Segretario di Q.S.T. [questo Supremo Tribunale] del 26 maggio 2010, che rigettava il ricorso per manifesto difetto di presupposto.

Quanto alle spese si trattiene la cauzione depositata nella cassa di Q.S.T. [questo Supremo Tribunale]. Ciascuna parte corrisponda al proprio Ch.mo Patrono un congruo onorario.

E sia notificato agli interessati, ad ogni effetto di diritto.

Dato a Roma, dalla sede di questo Supremo Tribunale, 27 novembre 2010

Raymond Leo Card. BURKE,
Prefetto

✠ Frans DANEELS, o. praem.
Segretario

2. SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNETURA APOSTOLICA – Decreto del Segretario (Daneels), *Della rimozione o cessazione dall'ufficio di parroco* (Rev.do N. – Congregazione per il Clero) – Prot. N. 43915/10 CA [contenzioso amministrativo], 26 maggio 2010.*

Parroco nominato per un tempo determinato – Scadenza del termine stabilito – Titolarità precaria dell'ufficio di parroco

Parroco nominato per un determinato tempo – Scadenza del termine stabilito – Intimazione della cessazione dall'ufficio – Legittimità

Ricorso gerarchico – Omissione della previa richiesta di revoca o correzione – Irricevibilità

Soppressione di una parrocchia – Cessazione dall'ufficio di parroco – Ricorso gerarchico – Insussistenza

IL parroco nominato per un periodo di tempo stabilito ai sensi del can. 522, decorso il termine, stando alla giurisprudenza della Segnatura Apostolica, rimane nell'ufficio in modo soltanto precario, per cui basta che l'Ecc.mo Vescovo gli notificchi che non è più parroco perché venga effettuata la sua cessazione (cf. can. 186)

DECRETUM

Exc.mus Episcopus X die 23 decembris 2009 Rev.do N., paroco unionis tredecim paroeciarum in loco v.d. Y notificavit eius amotionem ab illo officio inde a die 3 ianuarii 2010.

Frustra emendatione decreti petita, Rev.dus N. per Rev.dum suum Advocatum-Procuratorem die 8 februarii 2010 adversus amotionem a paroeciis recursum hierarchicum interposuit apud Congregationem pro Clericis, quae eum autem die 18 martii 2010 reiecit.

Litteris tandem diei 1 aprilis 2010 idem Rev.dus Advocatus ad H.S.T. provocavit.

Petitis ac obtentis actis a Congregatione pro Clericis,

DECRETO

Il 23 dicembre 2009 l'Ecc.mo Vescovo X notificò al Rev.do N., parroco dell'unione di tredici parrocchie nel luogo in lingua volgare detto Y, la rimozione da tale ufficio a partire dal 3 gennaio 2010.

Dopo aver chiesto invano la correzione del decreto, l'8 febbraio 2010 il Rev.do N., tramite il suo Rev.do Avvocato-Procuratore, propose ricorso gerarchico presso la Congregazione per il Clero, contro la rimozione dalle parrocchie. Tuttavia [la Congregazione] rigettò [il ricorso] in data 18 marzo 2010.

Infine, con lettera del 1° aprile 2010, il medesimo Rev.do Avvocato ricorse a Q.S.T. [questo Supremo Tribunale].

Richiesti e ricevuti gli atti dalla Congregazione per il Clero,

* [Decretum Secretarii] Prot. N. 43915/10 CA, *Amotionis ab officio seu cessationis officii parochi* (Rev. N. – Congregatio pro Clericis).

**SUPREMUM SIGNATURAE
APOSTOLICAE TRIBUNAL**

Re sedulo examini praeliminari subiecta;

Praemisso quod Rev.dus N., iuxta eius Rev.dum Patronum, die 14 septembris 1986 ad sexennium paroeciarum in loco v.d. Y exstantium nominatus est parochus, quodque in actis non habetur ulla nova nominatio ad munere parochi ibi fungendum, praeter decisionem Exc.mi Episcopi X mensis iunii 2008 ut ipse usque ad diem 31 augusti 2009 ibidem uti parochus manere posset;

Viso relate ad praescriptum can. 522 decreto Conferentiae Episcoporum diei 13 iunii 1984;

Perspecto quod parochus ad tempus determinatum nominatus elapso tempore statuto, iuxta iurisprudentiam H.S.T., modo tantum precario in illo officio permanet, adeo ut sufficiat notificatio ex parte Exc.mi Episcopi eum non amplius esse parochum ad eius cessationem ab officio efficiendam (cf. can. 186);

Considerato quod Rev.dus N saltem litteris die 23 decembris 2009 datis et die 29 eiusdem mensis receptis certior factus est ipsum a die 3 ianuarii 2010 non amplius esse parochum in loco v.d. Y;

Cum huiusmodi in casu non exstet lex, quae ius parochi in officio permanendi sancit (cf. art. 76, § 1, n. 3 H.S.T. *Legis propriae*);

Subordinate animadverso quod Rev.dus Recurrens litteris die 9 septembris 2009 ab Exc.mo Episcopo datis pro comperto

**IL SUPREMO TRIBUNALE
DELLA SEGNETURA APOSTOLICA**

Sottoposta attentamente la questione all'esame preliminare;

Premesso che il Rev.do N., come affermato dal suo Rev.do Patrono, fu nominato parroco delle parrocchie nel luogo in lingua volgare denominato Y il 14 settembre 1986 per un periodo di tempo di sei anni; e anche che agli atti non si trova alcuna nomina ulteriore per esercitare lì la funzione di parroco se non la decisione dell'Ecc.mo Vescovo X del giugno 2008, stabilente che il medesimo [Rev.do N] potesse rimanere nello stesso luogo come parroco fino al 31 agosto 2009;

Visto il decreto della Conferenza dei Vescovi del 13 giugno 1984, relativo a quanto prescritto dal can. 522;

Tenendo conto che il parroco nominato per un determinato tempo, trascorso il termine stabilito, stando alla giurisprudenza di Q.S.T. [questo Supremo Tribunale], rimane in quell'ufficio in modo soltanto precario, per cui basta che l'Ecc.mo Vescovo gli notifici che non è più parroco perché venga effettuata la cessazione dall'ufficio (cf. can. 186);

Considerato che, almeno tramite la lettera con data 23 dicembre 2009 e da lui [Rev.do N] ricevuta il 29 dello stesso mese, il Rev.do N. fu informato di non essere più il parroco nel luogo in lingua volgare denominato Y dal 3 gennaio 2010.

Siccome per un caso di questo genere non esiste una legge che riconosca il diritto del parroco a rimanere nell'ufficio (cf. art. 76, § 1, n. 3 della Legge propria di Q.S.T.);

In subordine, osservato che il Rev.do Ricorrente aveva avuto comunicazione tramite la lettera dell'Ecc.mo Vesco-

habuit eius intentionem paroecias in loco v.d. Y supprimendi easque paroeciae v.d. Z incorporandi et die 29 decembris eiusdem anni decretum ad hoc latum recepit atque in litteris diei 1 ianuarii 2010 revocationem vel emendationem huius decisionis ab eius Exc.mo Auctore haudquaquam petiit, quam ob rem hac de re, ommissa remonstratione de qua in can. 1734, recursus hierarchicus ad Congregationem pro Clericis, si et quatenus habeatur, legitimus considerari nequit,

quodque, suppressa paroecia, eo ipso officium parochi in ea non amplius existit, atque ideo Congregatio recte decrevit recursum adversus amotionem ab officio parochi in casu carere obiecto;

Viso voto praeliminari Rev.di Promotoris Iustitiae Substituti;

Vi art. 76, § 1 H.S.T. *Legis propriae*,

decrevit:

Recursum in limine reiciendum esse et facto reici ob manifestum defectum praesuppositi.

Adversus hoc decretum datur recursus ad Congressum, intra preceptorium terminum decem dierum ab eodem recepto.

Quod notificetur ad omnes iuris effectus.

Datum Romae, e sede Supremi Signaturae Apostolicae Tribunalis, die 26 maii 2010

✠ FRANCISCUS DANEELS, o.praem.
Secretarius
 Paulus MALECHA
Cancellariae Praepositus

vo del 9 settembre 2009 dell'intenzione [dell'Ecc.mo Vescovo] di sopprimere le parrocchie nel luogo conosciuto come Y e di incorporarle alla parrocchia conosciuta come Z. e [che] il 29 dicembre dello stesso anno ricevette il decreto emanato a questo scopo e anche, [che] nella lettera del 1° gennaio 2010 in nessun modo chiese al suo Ecc.mo Vescovo la revoca o la correzione di questa decisione, pertanto, in riferimento a questa lite, essendo stata omessa la supplica prevista dal can. 1734, non può essere considerato legittimo il ricorso gerarchico alla Congregazione per il Clero, nel caso che esso ci sia,

e anche che, una volta soppressa la parrocchia, non c'è più in essa l'ufficio di parroco e quindi la Congregazione decise correttamente che, nel caso, il ricorso contro la rimozione dall'ufficio di parroco mancasse di oggetto;

Visto il voto preliminare del Rev.mo Promotore di Giustizia Sostituto;

In forza dell'art. 76, § 1 della Legge propria di Q.S.T.,

ha decretato:

Che il ricorso deve essere rigettato in limine e di fatto è rigettato per manifesto difetto di presupposto.

Contro questo decreto è ammesso il ricorso al Congresso entro il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione dello stesso.

Sia notificato agli interessati, ad ogni effetto di diritto.

Dato a Roma, dalla sede di questo Supremo Tribunale, 26 maggio 2010

✠ Frans DANEELS, o. praem.,
Segretario
 Paweł MALECHA
Capo della Cancellaria

3. SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNETURA APOSTOLICA – Decreto del Prefetto (Burke) in Congresso, *Della perdita dell'ufficio in applicazione del can. 186* – (Rev.do N. – Congregazione per il Clero) – Prot. N. 45669/11 CA [contenzioso amministrativo], 20 gennaio 2012.*

Cessazione dell'ufficio con cura delle anime – Norme giuridiche per garantire la continuità della cura delle anime

Parroco nominato per un tempo determinato – Scadenza del termine stabilito – Domanda di definizione della situazione del parroco rivolta all'autorità – Legittimità

Parroco nominato per un tempo determinato – Scadenza del termine stabilito – Diversità rispetto la rimozione dall'ufficio

Parroco nominato per un tempo determinato – Scadenza del termine stabilito – Argomento di competenza della Congregazione per il Clero

LE disposizioni del Codice sul momento nel quale cessa l'ufficio (ad esempio, cann. 189, §§ 3-4; 190, § 3; 191, § 1; 193, 4; 196, § 2) non riguardano primariamente e principalmente la celerità della cessazione ma la certezza del diritto affinché la cura delle anime non s'interrompa.

Il parroco nominato per un tempo determinato è legittimato a domandare all'autorità competente di definire la propria situazione personale allo scadere del termine prestabilito.

L'omessa successiva collazione di un ufficio per il parroco al quale è scaduto il termine prestabilito della sua precedente nomina "ad tempus" non è equiparabile al mancato adempimento del can. 1746 CIC. La Congregazione per il Clero può intervenire con un margine di discrezionalità in questi casi.

Recursu adversus amissionem officii paroecialis die 15 iulii 2011 in limine reiecto, Rev.dus D.nus N. ad Congressum die 25 eiusdem mensis provocavit.

Essendo stato rigettato in limine il 15 luglio 2011 il ricorso contro la perdita dell'ufficio parrocchiale, il Rev.do N. ricorse al Congresso il 25 dello stesso mese.

Memorialibus pro Rev.do Recurrente die 17 novembris 2011 et pro Auctoritate Ecclesiastica die 12 decembris 2011 praebitis, Rev.mus Promotor Iustitiae

Consegnati i memoriali per il Rev.do Ricorrente il 17 novembre 2011 e per l'Autorità Ecclesiastica il 12 dicembre 2011, il Rev.mo Promotore di Giustizia stese

* [Decretum Congressus] Prot. n. 45669/11 CA, *Amissionis officii ad normam can. 186* (Rev.dus N. – Congregatio pro Clericis).

votum pro rei veritate die 14 decembris 2011 prompsit. Commutatis scripturis atque responsis Cl.marum Patronarum receptis,

SUPREMUM SIGNATURAE APOSTOLICAE TRIBUNAL

Prae oculis habito primo argumento quod Cl.ma Rev.di Recurrentis Patrona adversus decretum impugnatum attulit: «... can. 186, de quo in Congregationis decreto, censemus neque invocari potest: can. dicit *“lapsu temporis praefiniti”*, sed non adiungit *“in quolibet tempore”* auctoritas intimare posse amissionem officii»,

atque ad rem animadverso quod:

- praescripta Codicis de momento quo officium cessat (cf., exempli causa, cann. 189, §§ 3-4; 190, § 3; 191, § 1; 193, 4; 196, § 2) primo et principaliter non cavent de celeritate cessationis sed de certitudine iuris ac, si casus ferat, de cura animarum haud intermittenda, et pari ratione asserendum est de praescripto circa cessationem ab officio de qua in can. 186;
- viget ceterum etiam hac in re pernotum brocardum: ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus;

Quoad secundum argumentum, id est intimationem lapsus praefiniti temporis, si post longum tempus evenerit, pessum dare stabilitatem parochi iure statutam, animadverso quod can. 186 praescriptum non derogat obligationi Auctoritatis Ecclesiasticae competentis post lapsum temporis praefiniti sollicitate de re videndi; Rev.dus autem Recurrens tempore opportuno haudquaquam

il voto “pro rei veritate” [in difesa della verità] il 14 dicembre 2011. Scambiate le scritture e ricevute le risposte delle Chiar.me Patrone,

IL SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNETURA APOSTOLICA

Considerato il primo argomento che adduce la Chiar.ma Patrona del Rev.do Ricorrente: «...riteniamo che non si può invocare il can. 186, al quale fa riferimento il decreto della Congregazione: il can. dice *“allo scadere del tempo prestabilito”*, ma non aggiunge *“in qualsiasi tempo”* l’autorità può intimare la perdita dell’ufficio»,

ma constatato tuttavia per la questione trattata che:

- le disposizioni del Codice sul momento nel quale cessa l’ufficio (ad esempio, cann. 189, §§ 3-4; 190, § 3; 191, § 1; 193, 4; 196, § 2) non riguardano primariamente e principalmente la celerità della cessazione ma la certezza del diritto e, se è il caso, [provvedono] che la cura delle anime non s’interrompa, e parimenti va detto riguardo al disposto circa la cessazione dall’ufficio della quale si tratta nel can. 186;
- del resto, vale anche qui il noto brocardo: quando la legge non distingue, neanche noi dobbiamo farlo;

Per ciò che attiene al secondo argomento, vale a dire che si distrugge la stabilità del parroco prevista dal diritto qualora si avesse l’intimazione dello scadere del termine prestabilito dopo un lungo tempo, tenuto conto tuttavia che il disposto nel can. 186 non deroga all’obbligo della competente Autorità Ecclesiastica dopo lo scadere del tempo prestabilito di occuparsi sollecitamente della questione;

institit ut Exc.mus Archiepiscopus eius condicionem aptius definiret;

Perspecto denique quod tertium adductum argumentum, id est ommissa officii collatio Rev.do D.no N., nihili faciendum est; nam ex una parte, argumentum niti nequit can. 1746 praescripto, cum nostro in casu non agatur de amotione a paroecia, ex altera autem parte, quaestio haec, a Congregatione pro Clericis pertractata, intra discretionis ambitum cadit, qua Congregatio gaudet, non autem hoc Supremum Tribunal;

Confirmatis rationibus seu motivis, tam in iure quam in facto, a decreto impugnato expositis;
Praetermissis aliis forte animadvertendis;

Vi art. 83, § 1 H.S.T. *Legis propriae*;

Re sedulo examini subiecta in Congresso, die 25 ianuarii 2012 coram infrascripto H.S.T. Praefecto habito,

decrevit:

Confirmandum esse et facto confirmari decretum ab Exc.mo H.S.T. Secretario die 15 iulii 2011 latum, quo recursus reiciebatur ob manifestum praesuppositi defectum.

Pro expensis retinetur cautio in arca H.S.T. deposita. Partes suo quaeque Cl.mo Patrono congruum solvant honorarium.

eppure il Rev.do Ricorrente a suo tempo in nessun modo domandò che l'Ecc.mo Arcivescovo definisse la sua condizione più adeguatamente;

In fine, tenuto presente che, il terzo argomento addotto, vale a dire, l'omessa collazione dell'ufficio al Rev.do N., non vale niente; poiché da una parte, poiché l'argomento non può fondarsi sul disposto del can. 1746, dal momento che nel nostro caso non si tratta della rimozione dalla parrocchia, dall'altra parte perché, questa questione studiata a fondo dalla Congregazione per il Clero, ricade entro l'ambito di discrezionalità del quale gode la Congregazione, ma non invece questo Supremo Tribunale

Confermati gli argomenti o i motivi, tanto in diritto come in fatto, esposti dal decreto impugnato;
Omesse altre osservazioni che potrebbero forse essere fatte;

In forza dell'art. 83, § 1 della *Legge propria* di Q.S.T. [questo Supremo Tribunale];

Esaminata attentamente la questione dal Congresso, innanzi al sottoscritto Prefetto di Q.S.T. [questo Supremo Tribunale], il 25 gennaio 2012

ha decretato:

Deve essere confermato e di fatto si conferma il decreto dell'Ecc.mo Segretario di Q.S.T. [questo Supremo Tribunale] del 15 luglio 2011, che rigettava il ricorso per manifesto difetto di presupposto.

Quanto alle spese si trattiene la cauzione depositata nella cassa di Q.S.T. [questo Supremo Tribunale]. Ciascuna parte corrisponda un congruo onorario al proprio Ch.mo Patrono.

Et notificetur omnibus quorum interest ad omnes iuris effectus.

Sia notificato agli interessati, ad ogni effetto di diritto.

Romae, e sede Supremi Signaturae Apostolicae Tribunalis, die 25 ianuarii 2012.

Dato a Roma, dalla sede di questo Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, 25 gennaio 2012.

Raimundus Leo Card. BURKE, *Praefectus*

Raymond Leo Card. BURKE, *Prefetto*

✠ Franciscus DANEELS, o. praem.,
Secretarius

✠ Frans DANEELS, o. praem.,
Segretario

4. SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNETURA APOSTOLICA – Decreto del Segretario (Daneels), *Della perdita dell'ufficio in applicazione del can. 186* (Rev.do N. – Congregazione per il Clero) – Prot. N. 45669/11 CA [contenzioso amministrativo], 15 luglio 2011.*

Parroco nominato per un tempo determinato – Scadenza del termine stabilito – Titolarità precaria dell'ufficio di parroco

Parroco nominato per un determinato tempo – Giurisprudenza del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica – Giudizio sulla legittimità dell'atto amministrativo

STANDO alla costante giurisprudenza del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, il parroco nominato per un tempo determinato, scaduto il tempo stabilito, rimane nell'ufficio soltanto in modo precario, per cui è sufficiente un'intimazione da parte del Vescovo per portare a termine la sua cessazione dall'ufficio.

Non appartiene alla Segnatura Apostolica giudicare circa il merito di una causa contenziosa amministrativa, al di fuori del giudizio circa l'illegittimità dell'atto.

DECRETUM

DECRETO

Paroeciali officio decreto die 10 septembris 1988 ab Exc.mo Ordinario lato Rev. do D.no N. ad novem annos collato, praefiniti temporis lapsus mense septembris 2010, litteris Exc.mi Archiepiscopi ad Rev.dum parochum datis, intimatus est.

Al Rev.do N., al quale era stato conferito l'ufficio parrocchiale per nove anni mediante decreto dell'Ecc.mo Ordinario del 10 settembre 1988, fu intimato, tramite lettera dell'Ecc.mo Arcivescovo nel mese di settembre 2010, lo scadere del tempo prestabilito.

* [Decretum Secretarii] Prot. n. 45669/11 CA, *Amissionis officii ad normam can. 186* (Rev.dus N. – Congregatio pro Clericis).

Remonstrazione frustra porrecta, Rev. dus D.nus N. ad Congregationem pro Clericis provocavit, quae decreto diei 20 maii 2011 recursum hierarchicum reiecit.

Quam adversus reiectionem recursus contentiosus administrativus apud H.S.T. die 5 iulii 2011 propositus est.

Quibus praehabitis,

**SUPREMUM SIGNATURAE
APOSTOLICAE TRIBUNAL**

Re sedulo examini subiecta;

Praemisso quod decretum, quo officium paroeciale in casu collatum est, ad can. 522 praescriptum necnon ad decretum Episcoporum Conferentiae de quo in eodem canone remittit atque parochum ad novem annos nominatum explicite edixit;

Perspecto quod Exc.mus Ordinarius, litteris mense septembri 2011 datis ac explicita in iisdem mentione facta praescriptorum cann. 538, § 1 et 186, Rev.do parochus scripto intimavit «la cessazione dall'ufficio per decorrenza del tempo per cui eri stato nominato»;

Attento quod iuxta communem H.S.T. iurisprudentiam, officium paroeciale amittitur ob lapsum praefiniti temporis ab Ordinario intimatum (cf. decretum definitivum diei 1 decembris 2009, prot. n. 40869/08 CA), itaque parochus ad tempus determinatum nominatus elapso tempore statuto modo tantum precario in illo officio permanet, adeo ut sufficiat intimatio ex parte Episcopi ad eius cessationem ab officio efficiendam

Proposta invano la revoca o l'emendazione [del provvedimento], il Rev.do N. ricorse alla Congregazione per il Clero, che rigettò il ricorso gerarchico mediante decreto del 20 maggio 2011.

Contro tale rigetto è stato proposto ricorso contenzioso amministrativo presso Q.S.T. [questo Supremo Tribunale] il 5 luglio 2011.

Tutto ciò premesso,

**IL SUPREMO TRIBUNALE
DELLA SEGNETURA APOSTOLICA**

Esaminata attentamente la questione;

Premesso che il decreto, mediante il quale è stato conferito nella fattispecie l'ufficio parrocchiale rimanda a quanto stabilito dal can. 522 nonché al decreto della Conferenza dei Vescovi di cui allo stesso canone e anche che [tale decreto] esplicitamente stabilì che il parroco fosse nominato per nove anni;

Considerato che l'Ecc.mo Ordinario, nella lettera del settembre 2011 e con esplicita menzione nella stessa delle prescrizioni dei cann. 538, § 1 e 186, ha intimato per scritto al parroco «la cessazione dall'ufficio per decorrenza del tempo per cui eri stato nominato»;

Tenuto in conto che secondo la costante giurisprudenza di Q.S.T. [questo Supremo Tribunale] l'ufficio parrocchiale si perde con l'intimazione dello scadere del tempo prestabilito da parte dell'Ordinario (cf. decreto definitivo del 1° dicembre 2009, prot. n. 40869/08 CA), e che perciò il parroco nominato per un tempo determinato, scaduto il tempo stabilito, rimane nell'ufficio soltanto in modo precario, per cui è sufficiente

(cf. decretum diei 26 maii 2010, prot. n. 43915/10 CA);

Cum, proinde, huiusmodi in casu non exstet lex, quae ius parochi in officio permanendi sancit;

Pro notorio habito quod huius Supremi Tribunalis, praeter iudicium de illegitimitate actus, non sit de merito causae videre (cf. Pontificia Commissio Decretis Concilii Vaticani II interpretandis, Responsum II, 4 diei 11 ianuarii 1971, in AAS 63 [1971] 330);

Audito Rev.mo Promotore Iustitiae,

Vi art. 76, § 1, n. 3 *Legis propriae* qua haec Signatura Apostolica regitur,

decrevit:

Recursum in limine reiciendum esse et facto reici ob manifestum praesuppositi defectum.

Et notificetur iis, quorum interest, ad omnes iuris effectus.

Adversus hoc decretum datur recursus ad Congressum intra terminum peremptorium decem dierum ab hoc decreto recepto.

Datum Romae, e Sede Supremi Signaturae Apostolicae Tribunalis, die 15 iulii 2011.

✠ Franciscus DANEELS, o. praem.,
Secretarius
Iosephus Ferdinandus MEJÍA YÁÑEZ,
Notarius

un'intimazione da parte del Vescovo per portare a termine la sua cessazione dall'ufficio (cf. decreto 26 maggio 2010, prot. n. 43915/10 CA);

Siccome per un caso di questo genere non esiste, dunque, una legge che riconosca il diritto del parroco a rimanere nell'ufficio;

Ritenuto come notorio che a questo Supremo Tribunale non compete il giudicare circa il merito della causa, al di fuori del sindacato sull'illegittimità dell'atto (cf. Pontificia Commissione per l'Interpretazione dei Decreti del Concilio Vaticano II, Risposta II, 4, dell'11 gennaio 1971, in AAS 63 [1971] 330);

Sentito il Rev.mo Promotore di Giustizia;

In forza dell'art. 76, § 1, n. 3 della *Legge propria* per la quale si regge questa Segnatura Apostolica,

ha decretato:

Che il ricorso deve essere rigettato in limine e di fatto è rigettato per manifesto difetto di presupposto.

Sia notificato agli interessati, ad ogni effetto di diritto.

Contro questo decreto è ammesso il ricorso al Congresso entro il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione dello stesso.

Dato a Roma, dalla sede di questo Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, 15 luglio 2011

✠ Frans DANEELS, o. praem.,
Segretario
José Fernando MEJÍA YÁÑEZ,
Notaio

5. SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNETURA APOSTOLICA – Decreto del Prefetto (Burke) in Congresso, *Della perdita dell'ufficio di parroco* – (Rev.do N. – Congregazione per il Clero) – Prot. N. 47418/12 CA [contenzioso amministrativo], 27 febbraio 2014.*

Parroco nominato per un tempo determinato – Scadenza del termine stabilito

Collazione dell'ufficio ecclesiastico – Forma scritta della collazione dell'ufficio ecclesiastico – Convenienza (cf. can. 156 CIC)

Collazione dell'ufficio ecclesiastico – Diversità rispetto alla promessa di qualche ufficio (cf. can. 153 § 3 CIC)

Parroco nominato per un tempo determinato – Scadenza del termine stabilito – Diversità rispetto alla rimozione dall'ufficio

LA mancata collazione di un nuovo ufficio fatta per scritto (cf. can. 156), nel caso di un parroco nominato per un tempo determinato prestabilito, a cui è stata intimata per iscritto la cessazione dell'ufficio da parte del Vescovo dopo lo scadere del termine non è ritenuta violazione della legge poiché tale intimazione non rientra nella fattispecie di rimozione del parroco.

DECRETUM

Recursu adversus amissionem officii parochi die 14 februarii 2013 in limine reiecto, Rev.di N. Advocatus-procurator ad H.S.T. Congressum die 7 martii 2013 provocavit.

Memorialibus pro Rev.do Recurrente die 28 iunii 2013, pro Congregatione pro Clericis die 6 septembris 2013 et pro Exc.mo Episcopo X die 23 octobris 2013 praebitis, Rev.mus Promotor Iustitiae Substitutus votum pro rei veritate die 22 ianuarii 2014 prompsit. Commutatis scripturis atque responsis Cl.morum Patronorum receptis,

DECRETO

Dopo essere stato rigettato *in limine* il 14 febbraio 2013 il ricorso contro la perdita dell'ufficio di parroco, l'Avvocato-procuratore del Rev.do N. ricorse al Congresso di Q.S.T. [questo Supremo Tribunale] il 7 marzo 2013.

Consegnati i memoriali per il Rev.do Ricorrente il 28 giugno 2013, per la Congregazione per il Clero il 6 settembre 2013 e per l'Ecc.mo Vescovo X il 23 ottobre 2013, il Rev.mo Promotore di Giustizia Sostituto stese il voto "pro rei veritate" [in difesa della verità] il 22 gennaio 2014. Scambiate le scritture e ricevute le risposte dei Chiar.mi Patroni,

* [Decretum Congressus] Prot. N. 47418/12 CA, *Amissionis officii parochi* (Rev.dus N. – Congregatio pro Clericis).

**SUPREMUM SIGNATURAE
APOSTOLICAE TRIBUNAL**

**IL SUPREMO TRIBUNALE
DELLA SEGNETURA APOSTOLICA**

Praemisso quod obiectum recursus ad H.S.T. Congressum est decretum Exc.mi H.S.T. Secretarii diei 14 februarii 2013;

Premesso che l'oggetto del ricorso al Congresso di Q.S.T. [questo Supremo Tribunale] è il decreto dell'Ecc.mo Segretario di Q.S.T. [questo Supremo Tribunale] del 14 febbraio 2013;

Considerato quod Rev.dus N. in casu nominatus erat ad tempus determinatum;

Considerato che nel caso il Rev.do N. era nominato per un tempo determinato;

Attento quod minime probatur collatio officii, post lapsum praefiniti temporis, oraliter vel tacite facta; cuiuslibet ceterum officii provisio scripto consignetur oportet (cf. can. 156) necnon promissio alicuius officii nullum parit iuridicum effectum (cf. can. 153, § 3);

Tenuto in conto che per niente è provata la collazione dell'ufficio dopo lo scadere del tempo prestabilito, realizzata oralmente o tacitamente; del resto è necessario che la provvista di qualsiasi ufficio sia effettuata per iscritto (cf. can. 156) e che la promessa di qualche ufficio non ha alcun effetto giuridico (cf. can. 153, § 3);

Viso quod Exc.mus Episcopus X, litteris die 15 iunii 2012 datis ac explicita in iisdem mentione facta praescriptorum cann. 184, § 1, 186, 522 et 538, § 1, Rev.do Recurrenti scripto intimavit amissionem officii parochi ob lapsum praefiniti temporis;

Visto che l'Ecc.mo Vescovo X, nella lettera del 15 giugno 2012 ha intimato per iscritto al Rev.do Ricorrente la cessazione dell'ufficio di parroco per lo scadere del tempo prestabilito, con menzione esplicita in essa dei prescritti dei cann. 184, § 1, 186, 522 e 538, § 1;

Pro certo, proinde, habito quod procedura in parochia amovendo, de qua in cann. 1740-1747, in casu non est observanda;

Ritenuto certo, quindi, che nel caso non deve essere osservata la procedura per la rimozione del parroco, della quale trattano i cann. 1740-1747

Perspecto quod impugnatum Exc.mi H.S.T. Secretarii decretum iam satis assertam violationem legis tam in procedendo quam in decernendo refutavit;

Considerato che il decreto impugnato dell'Ecc.mo Segretario di Q.S.T. [questo Supremo Tribunale] già confutò sufficientemente l'asserita violazione della legge tanto nella procedura come nella decisione;

Praetermissis aliis forte ad rem animadvertendis et remissione facta ad argu-

Omesse altre osservazioni che potrebbero forse essere fatte nella questione e fat-

menta in impugnato decreto diei 14 februarii 2013 exposita;

Cum in casu nullum par adducatur argumentum ad rationes motivas in praefato decreto Exc.mi H.S.T. Secretarii diei 14 februarii 2013 prolatas submovendas;

Cumque in casu non exstet lex, quae parochi ad tempus determinatum nominati elapso termino statuto ius in officio permanendi sancit;

Visis artt. 76, § 1, n. 3 et 83, § 1 H.S.T. Legis propriae;

Re sedulo examini subiecta in Congressu, die 27 februarii 2014 coram infrascripto Praefecto habito,

decrevit:

Confirmandum esse et facto confirmari decretum Exc.mi H.S.T. Secretarii, quo die 14 februarii 2013 in limine recursus reiciebatur ob manifestum praesuppositi defectum.

Pro expensis processualibus retinetur cautio iam in arca huius Supremi Tribunalis deposita. Partes suo quaeque Cl.mo Patrono congruum solvant honorarium.

Et notificetur iis quorum interest, ad omnes iuris effectus.

Datum, e sede Supremi Signaturae Apostolicae Tribunalis, die 27 februarii 2014.

Raimundus Leo Card. BURKE, *Praefectus*
✠ Franciscus DANEELS, o. praem.,
Secretarius

to rinvio agli argomenti esposti nell'impugnato decreto del 14 febbraio 2013,

Poiché nel caso non è stato addotto alcun argomento in grado di inficiare le ragioni motivate apportate nel menzionato decreto dell'Ecc.mo Segretario di Q.S.T. [questo Supremo Tribunale] del 14 febbraio 2013;

E siccome nel caso non esiste una legge che riconosca il diritto del parroco nominato per un tempo determinato a rimanere nell'ufficio allo scadere del tempo prestabilito;

Visti gli artt. 76, § 1, n. 3 et 83, § 1 della Legge propria di Q.S.T. [questo Supremo Tribunale];

Esaminata attentamente la questione nel Congresso tenutosi il 27 febbraio 2014, innanzi al sottoscritto Prefetto;

ha decretato:

Deve essere confermato e di fatto si conferma il decreto dell'Ecc.mo Segretario di Q.S.T. [questo Supremo Tribunale] del 14 febbraio 2013, che rigettava in limine il ricorso per manifesto difetto di presupposto.

Quanto alle spese si trattiene la cauzione depositata nella cassa di questo Supremo Tribunale. Ciascuna parte corrisponda un congruo onorario al proprio Ch.mo Patrono.

Sia notificato agli interessati, ad ogni effetto di diritto.

Dato a Roma, dalla sede di questo Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, 27 febbraio 2014.

Raymond Leo Card. BURKE, *Prefetto*
✠ Frans DANEELS, o. praem.,
Segretario

SOMMARIO: 1. Diverse note comuni a tre cause contenziose amministrative. – 2. La certezza del diritto che comporta una giusta previsione. – 3. Alcune esperienze e segnalazioni.

1. DIVERSE NOTE COMUNI A TRE CAUSE CONTENZIOSE AMMINISTRATIVE

NEI tre diversi processi contenziosi amministrativi ai quali si riferiscono i decreti pubblicati in questo fascicolo della rivista, le questioni controverse presentano dei profili simili.¹ In tutti e tre i casi, il reclamo è stato proposto da un sacerdote dopo che aveva cessato di svolgere l'ufficio di parroco in seguito all'intimazione rivoltagli dal proprio vescovo. Fra le altre peculiarità comuni che ricorrono nelle cause in parola si possono elencare: a) il conferimento dell'ufficio di parroco era stato effettuato legittimamente *ad tempus*,² b) tuttavia, siccome allo scadere del termine non vi era stata un'immediata intimazione di cessazione,³ c) i tre sacerdoti avevano continuato a svolgere l'ufficio parrocchiale,⁴ d) senza che sussistesse, almeno a partire da un dato momento, un atto formalizzato per scritto capace di confermare la prosecuzione come titolare dell'ufficio di parroco,⁵ e) e, infatti, dopo il decorso di un periodo di tempo più o meno lungo era sopraggiunta l'intimazione del vescovo per la cessazione dall'ufficio,⁶ f) dopodiché, era

¹ Si tratta delle cause ai prot. nn. 43915/10 CA (Decreti del 26 maggio 2010 e del 27 novembre 2010), 45669/11 CA (Decreti del 15 luglio 2011 e del 20 gennaio 2012) e 47418/12 CA (Decreto del 27 febbraio 2014).

² Vale a dire, secondo un'eccezione prevista nel can. 522 CIC: "È necessario che il parroco goda di stabilità, perciò venga nominato a tempo indeterminato; il Vescovo diocesano può nominarlo a tempo determinato solamente se ciò fu ammesso per decreto dalla Conferenza Episcopale". Cf. A. S. SÁNCHEZ-GIL, *Comentario al can. 522*, in A. MARZOA, J. MIRAS, R. RODRIGUEZ-OCAÑA (a cura di), *Comentario exegético al Código de Derecho Canónico*, Pamplona 2002³, vol II / 2, pp. 1242-1247 e G. P. MONTINI, *Stabilità del parroco e permanenza nell'ufficio parrocchiale (can. 522)*, in *La parrocchia* («Studi giuridici» 43; «Annali di dottrina e giurisprudenza canonica», 22), Città del Vaticano 1997, pp. 125-153.

³ Come si riferisce, ad esempio, in uno dei decreti: "Paroeciali officio decreto die 10 septembris 1988 ab Exc.mo Ordinario lato Rev.do D.no N. ad novem annos collato, praefiniti temporis lapsus mense septembris 2010, litteris Exc.mi Archiepiscopi ad Rev.dum parochum datis, intimatus est" (Decreto del 15 luglio 2011 nella causa di prot. n. 45669/11 CA).

⁴ "Parochus ad tempus determinatum nominatus elapso tempore statuto modo tantum precario in illo officio permanet", *ibid.*

⁵ Ad esempio, "Attento quod minime probatur collatio officii, post lapsum praefiniti temporis, oraliter vel tacite facta; cuiuslibet ceterum officii provisio scripto consignetur oportet (cf. can. 156) necnon promissio alicuius officii nullum parit iuridicum effectum (cf. can. 153, § 3)" (Decreto del 27 febbraio 2014 nella causa di prot. n. 47418/12 CA).

⁶ Ad esempio, "Viso quod Exc.mus Episcopus X, litteris die 15 iunii 2012 datis ac explicita

seguito un reclamo da parte del sacerdote in questione rivolto al dicastero competente, che nei tre casi si trattava della Congregazione per il Clero. Tuttavia, l'intervento della Congregazione non aveva portato l'esito auspicato dal ricorrente,⁷ g) il quale alla fine aveva proposto ricorso alla Segnatura Apostolica, h) sennonché il ricorso era stato rigettato dal Segretario nello stadio preliminare e i) il contenzioso amministrativo si era concluso con un decreto della Segnatura contenente un dispositivo che confermava in modo esplicito il precedente rigetto di natura preliminare deciso dal Segretario del Supremo Tribunale,⁸ ma che allo stesso tempo, corroborava implicitamente (almeno così poteva interpretarsi), il diniego di carattere gerarchico reso dalla Congregazione per il Clero.

È in tale contesto che, in uno dei propri decreti, il Congresso della Segnatura usa, nella parte motiva, l'espressione "certitudo iuris" (certezza del diritto), nel rispondere ad una delle argomentazioni allegate dalla parte ricorrente:

«Praescripta Codicis de momento quo officium cessat (cf., exempli causa, cann. 189, §§ 3-4; 190, § 3; 191, § 1; 193, 4; 196, § 2) primo et principaliter non cavent de celeritate cessationis sed de certitudine iuris ac, si casus ferat, de cura animarum haud intermittenda».⁹

Il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica fa qui riferimento ad un concetto che, sebbene non compaia nel *Codex Iuris Canonici*, appartiene a pieno titolo al patrimonio giuridico della Chiesa. Si tratta di una nozione ben conosciuta dai giuristi,¹⁰ ed ugualmente consueta nell'ambito ecclesiale, come lo dimostra, ad esempio, il significativo accenno alla certezza del diritto che si trova in un passaggio del Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi *Apostolorum successores* del 22 febbraio 2004:

in iisdem mentione facta praescriptorum cann. 184, § 1, 186, 522 et 538, § 1, Rev.do Recurrenti scripto intimavit amissionem officii parochi ob lapsum praefiniti temporis", *ibid.* Cf. J. A. ARAÑA, *Intimación*, in *Diccionario General de Derecho Canónico*, in J. OTADUY, A. VIANA, J. SEDANO (a cura di), Cizur Menor 2012, vol. IV, pp. 770-773.

⁷ Così, ad esempio, "Rev.dus D.nus N. ad Congregationem pro Clericis provocavit, quae decreto diei 20 maii 2011 recursum hierarchicum reiecit" (Decreto del 26 maggio 2010 nella causa di prot. n. 43915/10 CA).

⁸ Ad esempio, "Confirmandum esse et facto confirmari decretum Exc.mi H.S.T. Secretarii, quo die 14 februarii 2013 in limine recursus reiciebatur ob manifestum praesuppositi defectum" (Decreto del 27 febbraio 2014 nella causa di prot. n. 47418/12 CA).

⁹ Decreto del 20 gennaio 2012 nella causa di prot. n. 45669/11 CA.

¹⁰ Sulla certezza del diritto come concetto giuridico non esiste un'unica posizione fra gli autori, come si desume, ad esempio, della relazione introduttiva al Convegno annuale dell'associazione italiana dei professori di diritto amministrativo (AIPDA) del 2014, svoltosi nell'Università degli Studi di Napoli Federico II, i giorni 3 - 4 ottobre 2014, sotto il titolo *L'incertezza delle regole*, tenuta da P. GROSSI, *Sulla odierna incertezza del diritto*, in www.diritto-amministrativo.org (ultima consultazione 18 settembre 2015).

«Nei casi delle nomine *ad tempus*, scaduto il termine stabilito, sia per la certezza delle persone che per quella giuridica, il Vescovo deve provvedere con la massima sollecitudine o rinnovando formalmente la nomina del titolare allo stesso ufficio, o prorogandola per un periodo più breve di quello previsto, o comunicando la cessazione dall'ufficio e nominando il titolare ad un nuovo incarico». ¹¹

Non si può non osservare, dunque, che la certezza del diritto, espressione che nell'ambito giuridico può abbracciare diversi significati a seconda dei contesti – alcuni di essi fortemente legati a schemi positivisti -, esprima un valore assai adeguato alla vita della Chiesa. ¹²

2. LA CERTEZZA DEL DIRITTO CHE COMPORTA UNA GIUSTA PREVISIONE

Nel testo del decreto del Congresso della Segnatura del 20 gennaio 2012 sopra accennato vengono citati dei canoni (cann. 189, §§ 3-4; 190, § 3; 191, § 1; 193, 4; 196, § 2 CIC) come esempi di norme canoniche che tutelano la certezza del diritto. Essi trattano dell'efficacia di taluni atti nei quali è implicato il bene pubblico della Chiesa, per cui risulta necessaria un'adeguata comunicazione (talvolta, scritta, in modo da fissarne precisamente il contenuto) che sarà ricevuta dagli interessati, allo scopo di metterli in grado di ottenere concreti effetti del provvedimento che sta per emanarsi o già perfezionato. Infatti, essendo il diritto una dimensione della vita sociale dell'uomo non può meravigliare la sua normale connessione con lo svolgersi delle relazioni tra le persone, nonché l'esigenza di una conoscenza determinata in ogni questione di ordine giuridico e che tale comprensione necessiti di rispecchiare la realtà delle cose.

Volendo richiamarsi ad una cornice più ampia, va considerato che, nella società ecclesiale, il bene per eccellenza è la comunione con Dio attraverso l'incorporazione a Cristo, che comporta la salvezza delle anime, ed è anche assodato che occorrono altre esigenze strettamente collegate con tale legge suprema ma distinte da essa, come, ad esempio, il mandato rivolto alla gerarchia di provvedere alla cura delle anime mediante la funzione dei pastori, di modo che ogni membro della Chiesa possa contare (almeno) su un pa-

¹¹ Si veda CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, *Direttorio Apostolorum successores* per il ministero pastorale dei vescovi (22 febbraio 2004), n. 69 (*Criteri di esercizio della funzione esecutiva*), lettera h.

¹² Per ulteriori approfondimenti, si veda F. PÉREZ MADRID, *El acto administrativo canónico. Los principios de certeza y de defensa de los administrados*, «Il Diritto ecclesiastico» 121 (2011), pp. 529-550; P. VALDRINI, *La certezza giuridica nel diritto canonico*, «Monitor Ecclesiasticus» 129 (2014), pp. 155-175 nonché C. FANTAPPIÈ, *Sistemi giuridici e certezza del diritto. Tre modelli per il diritto canonico*, «Monitor Ecclesiasticus», 129 (2014), pp. 177-196.

store proprio dal quale riceverà i mezzi necessari per la santificazione; e ciò costituisce un grande bene.¹³

Osservando di nuovo il menzionato decreto della Segnatura ci si accerta che esso implicitamente rafforza il principio secondo cui è giusto che si abbia certezza circa quali siano i pastori e quale sia il pastore proprio in ogni caso e situazione.¹⁴ Tale tipo di certezza è un bene collegato con la salvezza delle anime, meritevole quindi di essere garantito con dispositivi giuridici efficaci. In diversi canoni del Codice emerge come siffatta tutela avverrà talvolta mediante la predeterminazione esatta del periodo durante il quale è da svolgere l'ufficio pastorale (cf. ad esempio can. 184 § 1 CIC), oppure, tramite la celere e tempestiva comunicazione delle vicende che riguardano tale incarico (cf. ad esempio can. 184 § 3 CIC). Per di più, strumenti formali, come l'esigenza della forma scritta (cf. ad esempio can. 156 CIC), la pratica delle notificazioni o intimazioni (cf. ad esempio can. 522 CIC), l'adeguarsi alla tipologia degli atti amministrativi prevista nella legislazione della Chiesa (la formalità del decreto, ex can. 48 CIC), contribuiscono ugualmente a favorire tale buona certezza. Tuttavia, assieme all'aspetto oggettivo di questa certezza, non sono da escludere degli aspetti soggettivi, dal momento che essi si configurano quali proiezioni della certezza del diritto nelle condizioni delle persone.¹⁵

Emergono, quindi, dimensioni della certezza giuridica fra di esse strettamente collegate, in quanto dalla certezza del diritto comune a tutti può scaturire una capacità di maggiore adesione ed impegno nei singoli membri, assai positiva, mentre, invece, l'incertezza come tale, considerata a livello generale, dà origine a delle indecisioni, esitazioni ed omissioni nelle persone, provocate dalla provvisorietà, per niente benefiche nella vita del Popolo di Dio. Lo stesso parroco, in quanto anch'egli membro della Chiesa, ha diritto a questa "buona" certezza del diritto, improntata ad un miglior servizio ai fedeli.¹⁶

La "giusta previsione", determinata dalla necessaria anticipazione di chi governa, tale cioè da consentire la "giusta previsione" in quanto certezza soggettiva del diritto, senza avere la pretesa di erigersi quale valore disgiunto

¹³ Cf., circa la portata del pastore proprio nella Chiesa, G. P. MONTINI, *Pastor proprio*, in *Diccionario General de Derecho Canónico*, cit., vol. v, pp. 942-945.

¹⁴ Risulta assai significativo al riguardo il testo del primo paragrafo del can. 191, citato come esempio dall'accennato decreto della Segnatura: "Nel trasferimento, il primo ufficio è vacante con il possesso del secondo ufficio canonicamente ottenuto, a meno che non si disponga altrimenti dal diritto o non sia stato imposto altro da parte dell'autorità competente" (can. 191, § 1).

¹⁵ A. M. LÓPEZ MEDINA, *Certeza del derecho*, in *Diccionario General de Derecho Canónico*, cit., vol. II, pp. 54-57.

¹⁶ Cf. G. P. MONTINI, *Commento a un canone. Il momento della vacanza di un ufficio conferito per un tempo determinato o fino a una determinata età (can. 186)*, in «Quaderni di diritto ecclesiale» 9 (1996) 195-208, p. 205.

dai beni essenziali com'è quello della cura pastorale delle persone,¹⁷ richiede – per essere operativa – l'attivazione di alcuni doveri da parte di altri soggetti ecclesiali.¹⁸ Affinché il parroco, allo scadere del termine per il quale aveva ricevuto la nomina a quell'ufficio, possa avere la giusta previsione circa il suo incarico pastorale futuro – il che in genere è un bene non soltanto per lui, ma anche per l'intera comunità di fedeli –, si richiede alla competente autorità la previsione di averne studiato la situazione in anticipo, vagliandone le diverse possibilità, consultando i diversi soggetti interessati, ponderando e deliberando riguardo possibili esiti, predisponendo le comunicazioni del caso e compiendo tutte le altre formalità necessarie.

Il fatto che tale prassi non sia richiesta *ex lege* dal can. 522 CIC, norma codiciale di riferimento, non significa che l'ufficio di parroco *ad tempus*, scaduto il termine, diventi un incarico *ad nutum episcopi*.¹⁹ Il criterio espresso nel Direttorio *Apostolorum successores* (n. 69 lettera h) orienta con chiarezza l'autorità esecutiva competente verso una soluzione (fra le tre possibili indicate nel testo del Direttorio) deliberata “con la massima sollecitudine”, il che non lascia spazio all'incertezza. Ed è logico che così sia, perché la certezza è un bene, e perciò occorre salvaguardarlo con i mezzi disponibili, ad esempio, con la trasparenza e con le formalità adeguate.²⁰ Se in un caso eccezionale, per un'eventuale incompatibilità, qualche margine di certezza dovesse cedere innanzi a beni ancora più essenziali, ciò non potrebbe accadere se non in presenza di un motivo ragionevole, proporzionato ed oggettivabile, e soltanto nella misura in cui ciò fosse necessario per il bene delle anime.²¹

¹⁷ J. A. MARQUES, *Cura de almas*, in *Diccionario General de Derecho Canónico*, cit., vol. II, pp. 846-848.

¹⁸ Tali doveri deontologici fanno parte delle situazioni giuridiche pubbliche che si danno nella Chiesa, caratterizzate dalla sua natura di diritti-doveri, cf. E. LABANDEIRA, *Trattato di Diritto amministrativo canonico*, Milano 1994, p. 137.

¹⁹ J. LANDETE CASAS, *Ad nutum*, in *Diccionario General de Derecho Canónico*, cit., vol. I, pp. 197-198.

²⁰ Ho trattato della necessità delle formalità per il bene ecclesiale in *Il principio di formalità adeguata nel procedimento di formazione degli atti amministrativi nel Diritto canonico*, in J. KOWAL, J. LLOBELL (a cura di), «*Iustitia et Iudicium*». *Studi di Diritto matrimoniale e Processuale canonico in onore di Antoni Stankiewicz*, vol. IV, «Studi Giuridici», xc, Città del Vaticano 2010, pp. 2259-2277.

²¹ Si tratterebbe allora dell'applicazione dell'equità canonica attraverso la regola del “*minimo mezzo*”: “nel diritto della Chiesa il criterio per il quale le esigenze generali devono essere soddisfatte con il minor pregiudizio per il singolo si evidenzia come un obbligo di comportamento specificamente imposto da una norma giuridica di rango costituzionale, il cui adempimento da parte dell'Amministrazione è verificabile dal giudice di legittimità” (B. SERRA, *L'equità quale criterio funzionale alla prudentia iuris nella formazione dell'atto amministrativo discrezionale*, in J. I. ARRIETA [a cura di], *Discrezionalità e discernimento nel governo della Chiesa*, Venezia 2008 [Istituto di Diritto Canonico San Pio X. Studi, 8], pp. 45-78, p. 60).

3. ALCUNE ESPERIENZE E SEGNALAZIONI

I cinque decreti riportati corrispondenti a tre cause, provenienti – a quanto pare – da regioni geografiche diverse, permettono di capire come una simile problematica non sia limitata a casi isolati, e pertanto si potrebbe propiziare, a tale riguardo, un progresso nelle prassi delle curie diocesane e della Curia romana e, conseguentemente, nella giurisprudenza della Segnatura Apostolica, in modo da considerare la tutela del bene ecclesiale della certezza del diritto più conformemente a come è stato indicato dal Direttorio *Apostolorum successores*.

Il Tribunale della Segnatura Apostolica offre diversi spunti per procedere in tale evoluzione. Da una parte, presenta come una opzione legittima quella di chiedere al Vescovo – da parte del sacerdote per il quale è scaduto il termine temporale stabilito circa la sua permanenza nell'ufficio di parroco di una determinata parrocchia – un decreto contenente o il rinnovo formale²² o una proroga (altrettanto formale, se la certezza giuridica è considerata un bene veramente ecclesiale), oppure una nomina ad un altro ufficio. Inoltre, la Segnatura implicitamente riconosce anche che, in presenza di un rinnovo, di una proroga, o di un conferimento di ufficio manifestati soltanto oralmente o unicamente mediante delle promesse, il sacerdote potrebbe chiedere il decreto formale (di rinnovo, di proroga, di conferimento di ufficio). Trascorso il termine di tre mesi da quando fu richiesto tale decreto, se non ci fosse stata risposta da parte dell'autorità competente (can. 57 CIC), ci sarebbe la possibilità di ricorrere alla competente Congregazione della Curia romana.

In sede di ricorso, la Congregazione dovrebbe vagliare in quale modo si sia seguito il criterio contenuto nel Direttorio *Apostolorum successores* (n. 69 lettera h), oppure, nell'eventualità dell'omissione del decreto, se siffatto silenzio sia stato reso necessario per motivi proporzionati, se si fosse trattato della scelta opportuna e se siano stati salvaguardati convenientemente i beni ecclesiali in gioco, incluso quello della certezza del diritto.²³

²² Si veda, ad esempio, il formulario “Renovación del nombramiento de párrocos por tiempo determinado” in C. HEREDIA, *Modelos de formularios*, in L. ALESSIO, J. BONET AL-CÓN, A. BUNGE, A. D. BUSO, N. DELLAFERRERA, C. HEREDIA, V. PINTO (a cura di), *La Curia diocesana. Organización, diversos oficios, modelos de formularios*, Curso organizado por la Facultad de Derecho Canónico y auspiciado por la Sociedad Argentina de Derecho Canónico, Buenos Aires, 27-29 de mayo 1996, Buenos Aires 1998² (Colección Facultad de Derecho Canónico, 6), pp. 231-347, p. 250.

²³ Ad esempio, si veda l'intervento della Congregazione in quanto superiore gerarchico in una questione della quale si fa menzione in SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNATURA APOSTOLICA, Decreto del Prefetto (Burke) in Congresso, Prot. N. 44958/11 CA, 23 settembre 2011, *Soppressione di parrocchia*, «Ius Ecclesiae», 26 (2014), p. 94. Sulla capacità della quale gode l'au-

Sarebbe anche da ritenere fattibile, ad esempio, che la Congregazione per il Clero, a partire da cause di questo tipo, esaminasse anche la possibilità di incoraggiare l'avvio di una nuova prassi in quelle circoscrizioni inclini a inerzie poco adeguate alla certezza giuridica. Se tale prassi di buona amministrazione venisse in qualche modo resa pubblica, non soltanto fornirebbe un ulteriore strumento alle curie, ma offrirebbe anche, insieme al Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi, una base autorevole per suffragare ulteriori interventi correttivi della stessa Congregazione e, inoltre, anche per sostenere richieste legittime formulate dai sacerdoti allo scadere del termine dell'ufficio parrocchiale per il quale furono nominati, in modo che la richiesta non possa venire interpretata come manifestazione di mancanza di fiducia nel proprio pastore, quanto piuttosto come un contributo alla buona amministrazione.

Un modo possibile di agire in questa direzione potrebbe realizzarsi attraverso la predisposizione di formulari, che hanno il vantaggio di fungere da specimen.²⁴ La stessa Congregazione potrebbe considerare la possibilità di offrire modelli di questo tipo, ad esempio attraverso la pagina web del dicastero.²⁵ Si otterrebbe così una simbiosi fra giurisprudenza e prassi improntata anche a favorire la sana certezza del diritto.

JAVIER CANOSA

torità amministrativa che deve decidere il ricorso gerarchico, che non si riduce unicamente a confermare o rigettare, cf. J. FÜRNRANZ, *Effizienz der Verwaltung und Rechtsschutz im Verfahren: can. 1739 in der Dynamik der hierarchischen Beschwerde*, Paderborn 2014, pp. 265-274.

²⁴ A questo proposito, rivestono interesse le raccolte di formulari di vario tipo come quelle di www.quadernididirittoecclesiale.org (ultima consultazione 18 settembre 2015); nonché altri in formato cartaceo, contenuto ad esempio in R. R. CALVO, N. J. KLINGER, *Clergy procedural handbook*, Washington DC, 1992; C. HEREDIA, *Modelos de formularios*, in L. ALESSIO, J. BONET ALCÓN, A. BUNGE, A. D. BUSO, N. DELLAFERRERA, C. HEREDIA, V. PINTO (a cura di), *La Curia diocesana. Organización, diversos oficios, modelos de formularios*, cit.; THE EPISCOPAL COMMISSION ON CANON LAW CATHOLIC BISHOP'S CONFERENCE OF NIGERIA, *The catholic formulary in accordance with the revised Code of Canon Law*, Lagos 1997, pp. 226-228; A. INTERGUGLIELMI, *I decreti singolari nell'esercizio della potestà amministrativa della Chiesa particolare. Studio giuridico-pratico sulla potestà amministrativa del Vescovo diocesano con schemi di decreto*, Città del Vaticano 2012 (Studi Giuridici, 95).

²⁵ www.clerus.va/content/clerus/it/biblioteca.html (ultima consultazione 18 settembre 2015); cf. M. MOSCONI, *Il sito Internet della Santa Sede*, «Quaderni di Diritto Ecclesiale», 16 (2003), pp. 102-111, dove l'autore osserva giustamente che "il sito Internet della Santa Sede costituisce anche uno strumento al servizio della buona amministrazione e del governo della Chiesa" (p. 110).

STABILITÀ E CONTINUITÀ
DEL TITOLARE DELL'UFFICIO PARROCCHIALE

SOMMARIO: 1. Tre cause e un indirizzo comune del Tribunale della Segnatura Apostolica. – 2. Sul contesto dell'assetto normativo dell'ufficio di parroco. – 3. Il sistema giuridico relativo alla stabilità nell'ufficio di parroco. – 4. La fattispecie in oggetto: la nomina a parroco diventata "precaria".

TRE CAUSE E UN INDIRIZZO COMUNE
DEL TRIBUNALE DELLA SEGNATURA APOSTOLICA

ALLA base dei decreti della Segnatura Apostolica che sono oggetto di commento in queste righe si riscontrano fatti simili e un indirizzo comune da parte del tribunale.

I fatti alla base delle cause sono brevemente esplicitati in due di loro,¹ e restano impliciti nel terzo:² un sacerdote riceve la nomina a parroco per un tempo determinato, secondo il diritto universale e il diritto particolare; dopo il compimento del termine predisposto, il parroco continua ad esercitare l'incarico per diversi anni. Ad un certo momento il vescovo dichiara la cessazione della titolarità sulla base dell'avvenuto compimento del termine, mediante una semplice intimazione al parroco.

Alla fattispecie sono applicabili come norme di diritto universale principalmente quelle contenute nei canoni 186 e 522 CIC. Il diritto particolare è rilevante in ciò che attiene alla durata del periodo per il quale si protrae la nomina a parroco, prendendo spunto dal disposto del c. 522 CIC: «il Vescovo diocesano può nominarlo a tempo determinato solamente se ciò fu ammesso per decreto dalla conferenza dei Vescovi». Proprio secondo gli sviluppi normativi promulgati dalle conferenze episcopali, di conseguenza, i vescovi possono nominare parroci per un termine determinato. Nei due decreti in cui è presente un riferimento a questo particolare, si spiega che il parroco fu nominato rispettivamente per un periodo di 6 e di 9 anni; il terzo decreto accenna solo ad una nomina a parroco a tempo determinato, per cui è presupposta qualche determinazione normativa da parte della rispettiva conferenza episcopale. Legittimamente effettuate le nomine, trascorre il tempo (più di 20 anni, nei decreti di cui si entra nei particolari) e giunge il momento in cui il vescovo desidera concludere la titolarità dell'ufficio; questa decisione viene operata sulla base del compimento del termine di nomina, verificatosi

¹ Cause di prot. nn. 43915/10 CA (Decreti del 26 maggio 2010 e del 27 novembre 2010) e nn. 45669/11 CA (Decreti del 15 luglio 2011 e del 20 gennaio 2012).

² Causa di prot. nn. 47418/12 CA (Decreto del 27 febbraio 2014).

anni prima. La questione da valutare è il fatto che sia trascorso un periodo assai lungo (14 anni e 11 anni nei decreti in cui si rende esplicito) da quando era terminato il periodo per il quale erano stati nominati, restando per questo tempo il rapporto di ufficio configurato come una prolungazione indefinita, che si conclude in virtù della sola volontà del vescovo. Sono ricorrenti nelle cause in oggetto i parroci che, attraverso questa modalità di cessazione della titolarità dell'ufficio, ritengono lesi i propri diritti.

L'indirizzo comune applicato dal Tribunale della Segnatura Apostolica a questi casi ritiene che, in ottemperanza alle leggi vigenti, la decisione dei rispettivi vescovi è legittima, non spettando ai ricorrenti il diritto a restare come titolari degli uffici. Come dice lo stesso Tribunale «secondo la costante giurisprudenza di Q.S.T. [questo Supremo Tribunale] l'ufficio parrocchiale si perde con l'intimazione dello scadere del tempo prestabilito da parte dell'Ordinario (cf. decreto definitivo del 1° dicembre 2009, prot. n. 40869/08 CA), e che perciò il parroco nominato per un tempo determinato, scaduto il tempo stabilito, rimane nell'ufficio soltanto in modo precario, per cui è sufficiente un'intimazione da parte del Vescovo per portare a termine la sua cessazione dall'ufficio (cf. decreto 26 maggio 2010, prot. n. 43915/10 CA)».³

Prendendo spunto dalle norme sia di diritto universale che di diritto particolare applicabili alle fattispecie, le decisioni del Tribunale sono chiare, per cui il rigetto dei ricorsi non ammette discussioni. Ciononostante è interessante riflettere su qualche limite dell'argomentazione del Tribunale, dalla prospettiva del vigente assetto di diritti, funzioni e garanzie che costituiscono le basi giuridiche degli uffici ecclesiastici, in particolare dell'ufficio di parroco.

2. SUL CONTESTO DELL'ASSETTO NORMATIVO DELL'UFFICIO DI PARROCO

Il fatto che l'assetto normativo dell'ufficio di parroco è determinato in modo decisivo dalle circostanze locali, che spesso offrono delle specificità, non impedisce che sia interessante dare uno sguardo a taluni elementi comuni e generali dello stesso, che proteggono i profili di giustizia dei rapporti personali di cui è intriso il rapporto di ufficio. In fin dei conti la presenza del diritto e concretamente l'intervento della giurisdizione ecclesiastica amministrativa è fondato sui rapporti di giustizia sottostanti.

Nelle sue linee più generali, il sistema di nomina dei parroci è segnato dall'indirizzo del Concilio Vaticano II contenuto nel Decreto sui vescovi: «I parroci nella loro parrocchia devono poter godere di quella stabilità di ufficio che il bene delle anime esige. Perciò, abrogata ogni distinzione tra i parroci amovibili e inamovibili, nel trasferire e nel rimuovere i parroci si

³ Decreto del 15 luglio 2011 nella causa di prot. n. 45669/11 CA.

adotti e si renda sempre più semplice il sistema secondo il quale il vescovo, nel rispetto dell'equità, nel senso naturale e in quello canonico del termine, possa più convenientemente provvedere al bene delle anime». ⁴ Il contenuto di questa affermazione del magistero conciliare mette in rilievo la centralità del criterio della stabilità del parroco, intesa però in un modo più flessibile a come veniva intesa in periodi precedenti; sul piano del diritto positivo, questa stabilità in linea di massima è formalizzata nella nomina a tempo indeterminato, come stabilisce il canone 522. ⁵

Lo stesso canone 522 attribuisce alle conferenze episcopali la competenza per stabilire legalmente la possibilità che i singoli vescovi nominino parroci per un tempo determinato. In assenza di una esplicita facoltà in tale senso, i vescovi sarebbero infatti costretti alla nomina dei parroci a tempo indeterminato. Non sono però obbligati a nominare a tempo determinato: le norme delle conferenze semplicemente aprono una possibilità che sta ai singoli vescovi usare o meno. Con leggere variazioni a seconda delle conferenze, i decreti promulgati al riguardo hanno dei profili abbastanza simili. La norma più frequente contenuta nei singoli decreti stabilisce che, tenendo conto delle necessità locali, il vescovo possa nominare parroci per un tempo determinato, non minore di sei anni; la nomina è rinnovabile. ⁶

Ai fini del nostro commento giova sottolineare che non ci sono disposizioni delle conferenze episcopali tese a determinare quale debba essere l'atteggiamento del vescovo una volta compiuto il termine temporale. Nella stragrande maggioranza dei decreti delle conferenze si fa cenno, in modo esclusivo al carattere "rinnovabile" della nomina, senza ulteriori spiegazioni. Solo in pochi casi concreti si offre qualche indirizzo, che resta però alla decisione del vescovo, senza costringerlo in un senso determinato. ⁷

⁴ Concilio Vaticano II, Decr. *Christus dominus, de pastoralis episcoporum munere in Ecclesia* (28-x-1965), n. 31. Per uno studio di questi indirizzi del Concilio, cfr. L. DAL LAGO, *L'inamovibilità dei parroci. Dal Concilio Vaticano I al Codice di diritto canonico del 1983*, EMP-Edizioni Messaggero, Padova 1991, sp. pp. 71-103.

⁵ Una sintesi dell'evoluzione del tema è interessante: «En este punto ha de recordarse que el CIC 17 es innovador, frente a la inamovilidad primitiva (la "perpetuidad"), punto final del proceso evolutivo que representó el siglo XIX. La amovilidad parroquial se impondrá definitivamente a partir de *Christus Dominus*, 31. Pero es conveniente resaltar ya desde ahora que la "amovilidad" nace dentro, y no como opuesta, del concepto de estabilidad, que el propio decreto conciliar seguirá, a su vez, subrayando como nota característica. El CIC 17 sustituye definitivamente el concepto de "perpetuidad" por el de "estabilidad", no por el de provisionalidad o temporalidad»; A. Marzoa, *El concepto de parroquia y el nombramiento de párroco (cuestiones en torno a los cc. 515 y 522)*, «Ius Canonicum» 29 (1989), p. 453.

⁶ Per una accurata analisi di queste modalità contenute nei decreti delle conferenze episcopali, cfr. G. Montini, *Stabilità del parroco e permanenza nell'ufficio parrocchiale (can. 522)*, in *La parrocchia* [«Studi giuridici», 43; «Annali di dottrina e giurisprudenza canonica», 22], Città del Vaticano 1997, pp. 136-144. Per l'Italia il periodo di riferimento è di nove anni.

⁷ Infatti, la conferenza dell'Africa settentrionale indica che i vescovi possono fare nomine

Le summenzionate disposizioni, e la loro messa in pratica attraverso le singole nomine rispondono (debbono rispondere) al bene delle anime.⁸ Così si esprimono sia il testo del Concilio che il Codice, potendosi affermare che proprio su questa base si fonda il principio della stabilità del parroco nella parrocchia. Lasciando da parte interpretazioni astratte o nebulose su che cosa sia il bene delle anime, il bene delle persone che configurano il *coetus* costitutivo della parrocchia (c. 515 CIC: «la parrocchia è una determinata comunità di fedeli») è criterio determinante, in modo tale che si può affermare che la norma legale esprime un dato della realtà: in condizioni normali, il bene delle anime della parrocchia si raggiunge meglio qualora il parroco possa svolgere il proprio ministero per un periodo protratto nel tempo e quindi “lungo”.

Non spetta a questo commento rendere espliciti i vantaggi derivati, in condizioni normali, da una lunga permanenza del pastore in una parrocchia. Senz'altro potrebbero essere sottolineati quelli derivati dalla conoscenza da vicino dei fedeli, la reciproca frequentazione che fa emergere la fiducia come atmosfera nella quale farsi guidare e accompagnare nelle iniziative pastorali, nonché la stessa possibilità di intraprendere una riuscita programmazione delle attività pastorali. Insieme a diversi altri elementi, la prospettiva di una permanenza dell'ufficio offre una base certa sia per riunire gli sforzi di molti, che per poter seguire i cambiamenti, alle volte molto piccoli all'apparenza, che con l'azione della grazia portano a compimento la trasformazione del tessuto ecclesiale e sociale. Da questo punto di vista è ovvio che tra i soggetti implicati nella provvista degli uffici parrocchiali, la comunità e i singoli fedeli siano al centro: gli eventuali legittimi interessi del parroco e gli indirizzi di governo del vescovo debbono inserirsi nel costitutivo bene delle anime. Di

per periodi (al plurale) di sei anni (Cfr., J. T. Martín de Agar - L. Navarro (a cura di), *Legislazione delle conferenze episcopali complementare al C.I.C.*, Coletti a San Pietro, Roma 2009, 2. ed., p. 34); quella dell'Argentina stabilisce un periodo di sei anni, rinnovabili per periodi uguali (*Ibidem*, p. 67); la conferenza episcopale dell'Australia stabilisce che le nomine possano essere protratte per altri periodi di sei anni (*Ibidem*, p. 94); in Cile il rispettivo decreto prevede sei anni di durata per la nomina, rinnovabile per periodi equivalenti (*Ibidem*, p. 233); la conferenza del Portogallo stabilisce che dopo i sei anni, la provvista possa essere rinnovata automaticamente per un altro sessennio e per successivi periodi di questa durata (*Ibidem*, p. 1016).

⁸ La questione di fondo è stata indicata apertamente da Coccopalmerio: «quarere statim possumus: quale est motivum necessariatatis ut parochus sit stabilis in suo officio? Hoc sensu: estne tuitio personae parochi, an potius bonum animarum?»; lo stesso autore offre una risposta che gravita nella missione di servizio che il Concilio Vaticano II (in particolare sulla base di *Presbyterorum ordinis*, n. 20) assegna alla figura dell'ufficio ecclesiastico in generale e in particolare all'ufficio parrocchiale: «parochus enim debet cognoscere condicionem parociae, programma pastorale conficere, illud in praxim deducere. Et hoc, evidenter, tempus requirit»; F. COCCOPALMERIO, *De parocia*, Pontificia università Gregoriana, Roma 1991, pp. 126-127.

conseguenza, la stabilità dei parroci è legata alla vitalità della comunità parrocchiale – e di tutti coloro che ricevono l’influsso della dinamica apostolica e di carità, credenti o non credenti –, i cui bisogni prendono il sopravvento sugli interessi e le priorità di altri soggetti.

È evidente che anche in questo ambito vengono alla ribalta le necessità e anche le preferenze del parroco, così come le responsabilità del vescovo verso il bene comune dell’insieme della diocesi, che in una parte non indifferente dipende precisamente dal supporto ed specificamente dalla dotazione di personale per le singole parrocchie. L’impegno di governo della diocesi è decisamente segnato da queste preferenze, necessità e responsabilità, per cui non di rado la sua messa in pratica entrerà in conflitto con la auspicabile continuità dei titolari degli uffici parrocchiali, che sottostà al sistema giuridico attorno alla stabilità degli stessi.

3. IL SISTEMA GIURIDICO RELATIVO ALLA STABILITÀ NELL’UFFICIO DI PARROCO

Ci sembra infatti che quello a cui abbiamo brevemente accennato è il contesto giusto per interpretare le norme che stabiliscono l’assetto relativo alla stabilità dei parroci, anche nei confronti dell’azione di governo dell’ufficio capitale. Infatti, dall’analisi delle norme relative agli uffici di livello diocesano, spicca con chiarezza la più intensa tutela della posizione giuridica del parroco (cfr. cc. 519-524, 538, 545, 1740-1752 CIC). In sé stessa questa specifica tutela non risponde ad una potenziale tensione tra gli interessi dei parroci e le direttive dei vescovi, bensì a una protezione dei fedeli che sono stati affidati al parroco, precisamente nella logica di offrire nella misura del possibile una ragionevole continuità. È chiaro anche che questo assetto normativo delinea uno spazio di autonomia attorno alla figura del parroco e della parrocchia, che evidentemente non la sottrae all’autorità del vescovo ma che è tesa a incentivare l’iniziativa e la responsabilità del parroco, il che in fin dei conti si trova in linea con l’indirizzo che segna il criterio della stabilità.

Non spetta a questo commento sviluppare una analisi dei singoli elementi dell’assetto giuridico. Quelli più salienti si concretizzano nella previsione della rinuncia giunta l’età di 75 anni, con la relativa presentazione della stessa e l’accettazione da parte del vescovo, e nelle cause che debbono concorrere per la rimozione o il trasferimento del parroco, qualora queste misure di governo si prendessero contro la volontà del parroco.⁹

⁹ Con riferimento anche alla giurisprudenza della Segnatura Apostolica, cfr. M. LANDAU, *Amtsenthebung und Versetzung von Pfarrern: eine Untersuchung des geltenden Rechts unter besonderer Berücksichtigung der Rechtsprechung der Zweiten Sektion des Höchsten Gerichts der Apostolischen Signatur*, P. Lang, Frankfurt am Main, 1999, *passim*. È anche utile la visione di insieme di L. HERNÁNDEZ MERCADO, *La remoción y el traslado de los párrocos y sus implicaciones canóni-*

Riguarda più da vicino l'oggetto del presente commento invece il fatto che in modo generale per ogni tipo di ufficio sia legalmente previsto che l'autorità debba addurre una *causa grave* (ed è inoltre reso esplicito, «osservato il modo di procedere definito dal diritto», c. 193.2 CIC) qualora voglia rimuovere il titolare di un ufficio che fu conferito *per un tempo indeterminato* o, qualora essendo stato conferito per un tempo determinato, volesse rimuoverlo *prima del compimento* del termine. Invece, nelle ipotesi di altri tipi di nomine a titolarità di un ufficio, tipicamente quelle in cui «secondo le disposizioni del diritto, viene conferito a qualcuno *a prudente discrezione* dell'autorità competente», per la rimozione basta una *giusta causa*, «a giudizio della medesima autorità» (c. 193.3 CIC).

Queste norme hanno come scopo la predisposizione di criteri giuridici per il governo della titolarità degli uffici, in modo tale che tutti gli interessati (il che trattandosi di parrocchie coinvolge certamente la comunità) possano giovare di un certo grado di prevedibilità in ciò che riguarda il pastore. Questi criteri giuridici implicano che, laddove il vescovo abbia margini per stabilire il termine di durata del mandato del parroco, allo stesso tempo vengono predisposte le basi per un futuro cambiamento di titolare. Infatti, qualora la nomina sia per tempo indeterminato o per un termine certo, in proporzione viene limitata la discrezionalità del vescovo per il cambio di titolare. Il rapporto stabilito fra durata dell'incarico e gravità proporzionale della causa necessaria per procedere alla rimozione o al trasferimento, indicano un incentivo a fare in modo che, laddove sia opportuno o persino obbligatorio stabilire un termine di durata, l'autorità resti legata a quella determinazione, astenendosi dal fare cambiamenti di titolare oppure farli solo sulla base di motivi proporzionalmente gravi. Questi motivi non sono altro che le *cause*, che dovrà addurre nella procedura che sia del caso.

Non sfugge a nessuno che molto spesso queste cause riguardano il bene dei fedeli; sia il bene dei fedeli affidati al parroco, sia di altri fedeli della diocesi in favore dei quali si pretende il cambiamento di titolare. Ciò che l'assetto giuridico prevede è precisamente che per piegare i motivi che abbiano condotto alla scelta per un determinato tipo di nomina (il che implica un grado o un altro di stabilità), l'azione di governo sia fondata in motivo di uguale o simile valore (o nel caso di un termine limitato, aspettare la sua conclusione). La possibilità reale di impugnare la legittimità di tali motivi è tesa a confermare che si pretendano misure di governo fondate giuridicamente.

Nel caso della nomina di parroci, non sono solo le scelte di governo del vescovo, ma proprio il diritto universale e il diritto particolare che pretendono

con mezzi concreti (l'assetto normativo che abbiamo passato in rassegna) in favore della stabilità dei titolari nei loro uffici. Un tale orientamento si spiega per motivi sostanziali (non solo per "limitare il potere" dell'autorità): la natura della carica, la missione affidata ai parroci, il bene della comunità parrocchiale.

4. LA FATTISPECIE IN OGGETTO: LA NOMINA A PARROCO DIVENTATA "PRECARIA"

La domanda che si pone nel caso che stiamo prendendo in considerazione riguarda non tanto l'opportunità, ma proprio la legittimità della situazione che si crea in casi come quelli che sono stati oggetto di ricorso dinanzi al Tribunale della Segnatura Apostolica.

Come abbiamo visto, è lo stesso Tribunale che qualifica da "precaria" la situazione in cui versa un parroco legittimamente nominato qualora, compiuto il termine per cui gli era stato assegnato l'ufficio, non si riscontrasse una nomina ulteriore né alcun provvedimento dell'autorità nei suoi confronti. Conviene qualificare questa precarietà come *prettamente giuridica*. Vale a dire, la situazione può spesso non essere di fatto mutata, nel senso che il parroco possa continuare a godere della fiducia sia della comunità parrocchiale (che spesso non è a conoscenza della situazione giuridica) che dell'autorità ecclesiastica. Ciò che è veramente mutato è la base giuridica della stabilità del parroco, per il fatto che la cessazione del rapporto di ufficio resta alla semplice decisione del vescovo.¹⁰

¹⁰ Come scrive Sánchez-Gil, suggerendo una soluzione alla questione: «parece también conveniente que, en el acto del nombramiento por tiempo determinado, el Obispo diocesano haga referencia al plazo en que deberá realizar la notificación que, a tenor del c. 186, hace efectiva la cesación; y señale, además, la modalidad que se seguirá para la eventual renovación. Así se puede evitar que, con el cumplimiento del término prefijado para la cesación y a la espera de que se produzca la cesación efectiva o la eventual renovación, el párroco permanezca por tiempo indeterminado en una situación de prórroga tácita *ad nutum Episcopi*, y, en definitiva, en una situación de precaria estabilidad, contraria a la tradicional disciplina eclesiástica y a la normativa vigente, que podría redundar en perjuicio de la atención pastoral»; A. S. SÁNCHEZ-GIL, *sub* 522, en A. MARZOA RODRÍGUEZ, J. MIRAS POUSO, R. RODRÍGUEZ-OCAÑA (a cura di), *Comentario exegético al Código de derecho canónico*, Pamplona, EUNSA, 1996. A proposito del c. 186 nei casi di nomina a tempo determinato, Pavanello scrive: «mancando l'intimazione il parroco conserva l'ufficio e non c'è vacanza. La norma è finalizzata a evitare situazioni di incertezza e a garantire la continuità (nel caso del parroco la continuità nella cura pastorale). Va osservato però, che una volta scaduto il termine, la situazione giuridica in cui il parroco viene a trovarsi è modificata: egli infatti non gode di più della stabilità tipica del suo ufficio (cfr. can 522), in quanto il vescovo potrà anche dopo mesi o anni dalla scadenza del termine con piena discrezionalità intimare la perdita dell'ufficio»; P. PAVANELLO, *La vacanza dell'ufficio di parroco*, «QDE», 17 (2004), 178-179. Cfr. pure, G. MONTINI, *Il momento della vacanza di un ufficio conferito per un tempo determinato o fino a una determinata età* (can. 186), «QDE», 9 (1996), p. 201.

Ci preme sottolineare che la situazione creatasi in questi casi non riguarda gli atteggiamenti soggettivi (o “interessi”) di coloro che vi sono implicati, bensì proprio i *motivi oggettivi* che sono alla base dell’assetto giuridico che protegge e incentiva la stabilità dei parroci. È questa la ragione per cui tenendo conto dei beni implicati, una tale precarietà si ritenga giuridicamente discutibile (benché all’apparenza sia corretta dal punto di vista della legge vigente). Questa affermazione di per sé non mette in dubbio la correttezza delle decisioni del Tribunale della Segnatura Apostolica nei decreti che stiamo prendendo in considerazione, dati gli stretti limiti entro i quali è configurato il ricorso contenzioso-amministrativo davanti alla Segnatura Apostolica, ma suggerisce un quesito riguardo una eventuale diversa interpretazione o persino la convenienza di qualche sistemazione legislativa della questione.

In realtà si dovrebbe anche riflettere sulla formulazione stessa dell’argomento col quale la Segnatura risolve i ricorsi: benché possa essere condivisibile che tale argomento poggi sull’affermazione del Tribunale secondo la quale «non esiste una legge che riconosca il diritto del parroco a rimanere nell’ufficio», ci si potrebbe chiedere se davvero giuridicamente il quesito sia chiuso, qualora si pensasse non tanto ad una “legge che riconosce al parroco un tale diritto”, quanto ad un diritto o per lo meno una legittima aspettativa della comunità dei fedeli (talvolta anche del parroco)¹¹ a restare nella situazione precedente, dal momento in cui non sia stata provata una causa sufficiente per la cessazione della titolarità dell’ufficio. Insomma, sembra legittimo chiedersi se prendendo spunto dal principio di stabilità e dall’assetto giuridico che lo protegge e promuove, regge la convenienza e anche giuridicamente la legittimità (di ciò si tratta nel nostro contesto) di mantenere un parroco (nonché, in concomitanza, una comunità parrocchiale) in una situazione di precarietà a tempo indeterminato.

Si potrebbe pensare di dotare di una coerenza maggiore le stesse norme di diritto particolare (delle conferenze episcopali) che stabiliscono i termini, di solito relativamente lunghi, per la durata della titolarità degli uffici parrocchiali: ad esempio, stabilendo che il vescovo debba esprimersi riguardo alla situazione verificatasi dopo il compimento del termine e, a seconda delle circostanze del luogo, adoperare un sistema o un altro che favorisca una stabilità reale, con la dovuta certezza e prevedibilità.¹²

¹¹ Così lo ritiene Montini: «Ha diritto a quella stabilità fungendo da parroco. Oppure, e meglio, ha diritto alla cessazione di quello stato comunque anomalo», G. MONTINI, *Il momento della vacanza di un ufficio conferito per un tempo determinato o fino a una determinata età* (can. 186), «QDE» 9 (1996), p. 205. Cfr. anche, P. PAVANELLO, *La vacanza dell’ufficio di parroco*, «QDE», 17 (2004), p. 179-180.

¹² Riteniamo significativa l’indicazione n. 69, h, del Direttorio *Apostolorum successores* che rientra tra i *Criteri di esercizio della funzione esecutiva*: «Nei casi delle nomine *ad tempus*, sca-

Una questione diversa ma complementare, che rientra nella dinamica del governo diocesano, è che in singoli casi sia precisamente più coerente un allungamento della nomina per un termine più breve, come nella ipotesi dell'imminente messa in pratica di un piano pastorale che richiami a cambiamenti nella titolarità delle cariche, possibili accorpamenti o estinzione di parrocchie, la vicinanza dell'età di pensionamento o la malattia del parroco, ecc. Ragioni come queste (ed altre che si potrebbero verificare) varrebbero eventualmente come "cause" ma non potrebbero portare ad un sistematico prolungamento delle nomine per un intero periodo ulteriore uguale a quello precedente (di solito per il tempo fissato dalla conferenza episcopale come minimo), qualora avessero il sopravvento sulla stabilità che protende su un nuovo periodo completo (o persino una nomina ulteriore a tempo indeterminato).

Come abbiamo visto, l'esistenza di un termine (persino "breve") porta con sé le garanzie relative alla necessità di addurre una causa per l'eventuale cessazione prima del termine. Una simile previsione non andrebbe vista in chiave conflittuale (piegare l'eventuale opposizione del parroco alla rimozione o al trasferimento); andrebbe piuttosto valutata all'insegna dell'incentivo che il diritto stabilisce perché il governo diocesano sia rispondente ai criteri di razionalità, previsione, anticipazione dei bisogni, ecc. che in modo assai chiaro sono legati al principio della stabilità dei parroci.

Benché attualmente la legge positiva non lo esiga in modo esplicito, non sembra giustificabile l'assenza di un termine certo per lo svolgimento del ministero di parroco (qualora non sia vigente la nomina a tempo indeterminato non *ad nutum*).¹³ L'incertezza che crea la precarietà della situazione in oggetto non sembra giustificata giuridicamente, anche se di fatto non si riscontrano problemi o difficoltà né in rapporto alla comunità parrocchiale né in rapporto all'autorità ecclesiastica.

In fin dei conti, un termine certo si inserisce in una logica di motivazione dell'azione di governo. In ultima analisi, il compimento del termine per il quale è stata nominata una persona può essere ritenuto come una causa di legittimità della cessazione del rapporto (per lo meno sarebbe un fatto presuntivo). Creare una situazione di precarietà (a maggior ragione se venisse fatto in modo consapevole e premeditato) come quella che viene presenta-

duto il termine stabilito, sia per la certezza delle persone che per quella giuridica, il Vescovo deve provvedere con la massima sollecitudine o rinnovando formalmente la nomina del titolare allo stesso ufficio, o prorogandola per un periodo più breve di quello previsto, o comunicando la cessazione dall'ufficio e nominando il titolare ad un nuovo incarico»; Congr. pro Episcopis, Dir. *Apostolorum successores* per il ministero pastorale dei vescovi (22-II-2004), Libreria Editrice Vaticana, (2004).

¹³ Cfr. J. CANOSA, *La rilevanza ecclesiale della certezza del diritto*, in questo stesso commento.

ta nei decreti oggetto del presente commento, potrebbe essere interpretato come la predisposizione delle condizioni per una azione di governo non fondata su cause ragionevoli (almeno quella in cui consiste il compimento di un termine certo), vale a dire una azione di governo potenzialmente arbitraria.

I casi contemplati nei decreti della Segnatura Apostolica che sono oggetto del presente commento offrono una base per riflettere sull'opportunità di qualche chiarimento della situazione. Benché non ci siano riscontri certi sul fenomeno della precarizzazione giuridica dei titolari degli uffici parrocchiali, e anche tenendo conto che come tale il tema dipende piuttosto dall'azione di governo dei singoli vescovi, sarebbe forse auspicabile un intervento legislativo teso a mantenere anche in questi casi la coerenza generale dell'assetto relativo alla nomina e cessazione dei parroci, in linea con il criterio tradizionale della stabilità, assieme a quello della vigenza della certezza nei rapporti giuridici.

FERNANDO PUIG

COMPOSTO IN CARATTERE DANTE MONOTYPE DALLA
FABRIZIO SERRA EDITORE, PISA · ROMA.
STAMPATO E RILEGATO NELLA
TIPOGRAFIA DI AGNANO, AGNANO PISANO (PISA).

★

Dicembre 2015

(CZ 2 · FG 3)

